



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SEDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari, 23.11.2023

ALL'ONOREVOLE PRESIDENTE
DELLA TERZA COMMISSIONE
S E D E

OGGETTO: Nuovo disciplinare di attuazione del fondo unico confidi. Legge regionale 19 giugno 2015, n. 14 (P/279)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale si trasmettono, con preghiera di sottoporli all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, gli atti di cui all'oggetto.

Qualora codesta Onorevole Commissione ritenesse utile sentire sull'argomento il parere di altre Commissioni, può richiederlo direttamente.

IL PRESIDENTE
Michele Pais



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI LEGISLATURA

P/279**AL SERVIZIO COMMISSIONI****SEDE****Il Documento**di iniziativa della **Giunta Regionale**

concernente:

***“Nuovo disciplinare di attuazione del fondo unico confidi. Legge regionale
19.6.2015, n. 14.”***

è assegnato, per l'espressione del parere, alla **Terza** Commissione permanente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Consiglio regionale
consiglioregionale@pec.crsardegna.it
e p.c. 03-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
della Programmazione, Bilancio e Assetto del
Territorio

Oggetto: 38/115 Consiglio regionale per l'esame di competenza - trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 17.11.2023 concernente Nuovo disciplinare di attuazione del fondo unico confidi. Legge regionale 19.6.2015, n. 14

Si trasmette in allegato, per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14, la deliberazione n. 38/115, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 17 novembre 2023.

Il Presidente

Christian Solinas

Siglato da :

LOREDANA VERAMESSA



Firmato digitalmente da
Christian Solinas
22/11/2023 16:21:52



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 17 novembre 2023

Presiede: in assenza del Presidente Christian Solinas, il Vicepresidente Giuseppe Fasolino

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione	Andreina Farris
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Giuseppe Fasolino
Enti locali, finanze ed urbanistica	Aldo Salaris
Difesa dell'ambiente	Marco Porcu
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Valeria Satta
Turismo, artigianato e commercio	Giovanni Chessa
Lavori pubblici	Pierluigi Saiu
Industria	Anita Pili
Lavoro, formazione Professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Ada Lai
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Andrea Mario Biancareddu
Igiene e sanità e assistenza sociale	Carlo Doria
Trasporti	Antonio Moro
Assiste il Direttore Generale (art. 30, comma 1, L.R. n. 31/1998)	Giovanna Medde
Segreteria della Giunta	Cinzia Vella



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Partecipano in videoconferenza:

Il Vicepresidente Giuseppe Fasolino
L'Assessore Andrea Mario Biancareddu
L'Assessore Anita Pili
L'Assessore Antonio Moro
L'Assessore Aldo Salaris
L'Assessore Valeria Satta
L'Assessore Pierluigi Saiu
L'Assessore Ada Lai
L'Assessore Giovanni Chessa
L'Assessore Andreina Farris
L'Assessore Marco Porcu
L'Assessore Carlo Doria
Il Direttore della Presidenza Giovanna Medde
Segreteria della Giunta Cinzia Vella

Si assenta:

L'Assessore Anita Pili dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 28 e per la deliberazione n. 123
L'Assessore Andrea Mario Biancareddu dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 25
L'Assessore Ada Lai dalla deliberazione n. 51 alla fine della seduta
L'Assessore Marco Porcu dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 30



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 38/115 DEL 17.11.2023

Oggetto: Nuovo disciplinare di attuazione del fondo unico confidi. Legge regionale 19.6.2015, n. 14.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che la legge regionale n. 14 del 19 giugno 2015 (Interventi in materia di consorzi fidi) è stata approvata al fine di favorire l'accesso al credito e alla finanza delle micro, piccole e medie imprese, aventi sede operativa in Sardegna, attraverso la razionalizzazione e la concentrazione del sistema dei consorzi fidi e il supporto alla rete di garanzia costituita dai confidi e dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese operanti in Sardegna, il rafforzamento di meccanismi virtuosi di impiego delle risorse pubbliche e la standardizzazione delle modalità di erogazione dei contributi pubblici a favore del sistema dei confidi.

A tale fine, rammenta l'Assessore che l'Amministrazione regionale, conformemente alla normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato:

- 1) concede ai consorzi fidi contributi per l'integrazione del fondo rischi destinati alla prestazione di garanzie per l'accesso al credito delle imprese e dei liberi professionisti soci;
- 2) promuove la creazione di meccanismi di stabilizzazione finanziaria e sostegno mutualistico tra i consorzi fidi allo scopo di prevenire e contenere effetti sistemici negativi a livello regionale sulle micro, piccole e medie imprese e sui liberi professionisti associati al sistema dei confidi.

All'art. 2 della sopraccitata normativa, prosegue l'Assessore, è stato istituito il fondo unico destinato all'integrazione dei fondi rischi dei confidi.

L'articolo in parola, al comma 3, dispone che la Giunta regionale con propria deliberazione determina:

- a) i criteri di ammissibilità e i meccanismi di premialità, che tengono conto almeno dei seguenti elementi dei consorzi fidi: la dimensione, lo sviluppo e la qualità delle garanzie, l'adeguatezza patrimoniale, l'economicità, l'efficienza della gestione;
- b) i settori prioritari di intervento nella concessione dei contributi;
- c) le modalità procedurali di assegnazione delle risorse, conformemente alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di rendicontazione e di segnalazione di dati e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 38/115
DEL 17.11.2023

CRS/P/2023/7727 - 23/11/2023
CRS/A/2023/7689 - 22/11/2023

- informazioni sui confidi, sullo sviluppo e le qualità del portfolio delle garanzie;
- d) i meccanismi sanzionatori in caso di mancato o irregolare utilizzo dei contributi, nonché degli obblighi dei confidi in caso di scioglimento e liquidazione;
 - e) i criteri e le modalità uniformi nella concessione delle garanzie nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

L'Assessore ricorda che, in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 14 del 2015 con la deliberazione della Giunta regionale, n. 57/10 del 25.11.2015 è stato approvato in via definitiva il Disciplinare per il fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi, sostituito con la deliberazione n. 51/43 del 17.11.2017 e successivamente con la deliberazione n. 58/19 del 27 novembre 2018.

L'Assessore evidenzia, inoltre, che con la deliberazione n. 13/11 del 17.3.2020, concernente "Misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid-19", approvata in via definitiva con la deliberazione n. 25/17 del 14.5.2020, al fine di contrastare tempestivamente le eventuali difficoltà finanziarie delle imprese sul territorio regionale nella situazione di emergenza socio-sanitaria determinata dalla progressiva diffusione anche in Sardegna del Covid-19, ha approvato, misure di intervento ulteriori rispetto a quelle disciplinate con la citata deliberazione n. 58/19 del 27 novembre 2018. L'Assessore precisa che con l'atto assessoriale integrativo, ai sensi della sopra citata deliberazione n. 13/11 del 17.3.2020, sono stati autorizzati i confidi ad utilizzare le risorse percepite a valere sul FU all'interno dei paragrafi 3.1, 3.2 e 3.4 del Quadro Temporaneo fino al termine di scadenza fissato dalla Commissione europea nel 30.6.2022.

L'Assessore ricorda, altresì, che l'art. 7 della L.R. n. 3 del 9.3.2022 ha modificato la L.R. n. 14 del 2015, consentendo ai confidi l'erogazione di garanzie dirette di natura finanziaria e commerciale e l'erogazione di finanza diretta.

Il Disciplinare attualmente in vigore, approvato in via definitiva con la Delib.G.R. n. 58/19 del 27 novembre 2018, in ossequio alla previgente normativa, prevedeva l'erogazione di contributi per l'integrazione del fondo rischi destinati esclusivamente per la prestazione di garanzie per l'accesso al credito delle imprese.

L'Assessore sottolinea, pertanto, la necessità di procedere ad una revisione del Disciplinare di attuazione, al fine di adeguarlo alla previsione di cui all'art. 7 della L.R. n. 3 del 9.3.2022 ed, altresì, l'opportunità di operare alcune modifiche di natura tecnica al predetto Disciplinare, tra cui l'aggiunta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 38/115
DEL 17.11.2023

CRS/P/2023/7727 - 23/11/2023
CRS/A/2023/7689 - 22/11/2023

dell'Appendice B, concernente "Disposizioni sulla concessione dei finanziamenti al valore sulle risorse del fondo unico".

Il nuovo Disciplinare di attuazione è stato elaborato in condivisione con l'Osservatorio regionale dei confidi, alla stregua di quanto avvenuto in precedenza con le pregresse deliberazioni di modifica.

L'Assessore evidenzia, come anticipato, che, in primis, si rende necessario consentire l'erogazione di garanzie dirette di natura finanziaria e commerciale oltretché l'erogazione di finanza diretta nel rispetto della normativa nazionale ed europea, ai confidi iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario o iscritti all'elenco 112 TUB autorizzati dall'Organismo cui all'articolo 112-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, quest'ultimi solo se in possesso degli ulteriori requisiti patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza richiesti e verificati per la specifica attività di erogazione di finanza diretta dallo stesso Organismo ed entro limiti previsti dalla normativa di riferimento.

L'Assessore propone pertanto di approvare il Disciplinare di attuazione del fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che si intende sostitutivo del Disciplinare approvato in via definitiva con la deliberazione n. 58/19 del 27 novembre 2018.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi Finanziari sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare il Disciplinare di attuazione del fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che si intende sostitutivo del Disciplinare approvato in via definitiva con la deliberazione n. 58/19 del 27 novembre 2018.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, così come previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 38/115
DEL 17.11.2023

Giovanna Medde

Giuseppe Fasolino



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 38/115 del 17.11.2023

FONDO UNICO

PER L'INTEGRAZIONE DEI FONDI RISCHI DEI CONSORZI DI GARANZIA FIDI

(Legge regionale 19 giugno 2015, n. 14, art. 2 come modificata dalla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 7)

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Con la legge regionale 19 giugno 2015 n. 14 "Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi" art.2 da ultimo modificata con la legge regionale 9 marzo 2022 n. 3 art. 7 è istituito un Fondo Unico destinato a favorire l'accesso al credito delle imprese sarde e dei liberi professionisti (lavoratori autonomi), per il tramite dei Consorzi di garanzia fidi, attraverso:
 - a) la prestazione di garanzie collettive per l'accesso al credito delle imprese;
 - b) l'erogazione di garanzie dirette di natura finanziaria e commerciale;
 - c) l'erogazione di finanza diretta (finanziamenti per cassa) in raccordo con le normative nazionali ed europee.
2. Il fondo unico persegue gli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento dei meccanismi di incentivazione pubblica destinati ai confidi.
3. Il fondo unico è a regia regionale e gestito dell'Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
4. Il funzionamento del fondo unico è caratterizzato da una programmazione pluriennale, dalla multisettorialità e da procedure semplificate e standardizzate di erogazione, nonché da meccanismi di controllo e monitoraggio sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sul loro impatto nei confronti delle piccole e medie imprese.

Art. 2 - Vincoli di utilizzo delle risorse del fondo unico

1. I contributi destinati all'integrazione dei Fondi Rischi per le finalità di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), potranno essere utilizzati esclusivamente per la concessione di finanziamenti per cassa e/o di garanzie su operazioni finanziarie e creditizie concesse e/o di garanzie dirette di natura finanziaria e commerciale a favore delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto MAP del 18 aprile 2005 (pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) nonché da quanto disposto



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dalla Commissione Europea con l'approvazione delle *Guidelines on State aid to promote risk finance investments* in vigore dal 1° luglio 2014 come riviste dalla medesima con effetti dal 1 gennaio 2022, e dai liberi professionisti e ss.mm.ii, aventi sede operativa in Sardegna.

2. Le operazioni di cui all'art.1, comma 1, lettera a), possono essere effettuate dai Confidi iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario e dai confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 del medesimo Testo Unico.
3. Le operazioni di cui all'art.1, comma 1, lettera b), possono essere effettuate dai Confidi iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario
4. Le operazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) sono consentite ai soli Confidi iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario o iscritti all'elenco 112 TUB autorizzati dall'Organismo cui all'articolo 112-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.385 del 1993, quest'ultimi solo se in possesso degli ulteriori requisiti patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza richiesti e verificati per la specifica attività di erogazione di finanza diretta dallo stesso Organismo ed entro limiti previsti dalla normativa di riferimento (si veda Appendice B al presente Disciplinare).
5. L'attività di concessione di finanziamenti e l'attività di rilascio delle garanzie per il tramite di Banche e degli Intermediari Finanziari a favore delle imprese deve essere regolata da apposite convenzioni/accordi tra le parti, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di concessione di finanziamenti e di garanzie.
6. Le risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti per cassa e/o per la concessione di garanzie come precisato nell'art. 1, comma 1, lettera a), b) e c), nel rispetto di quanto previsto al punto 2.10, par. 38 della Decisione della Commissione n. 4505/10 e della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile, tempo per tempo vigente.
7. Le somme erogate, i corrispettivi (comprendenti i premi pagati per le garanzie, nonché gli interessi e i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento) ed i relativi interessi – questi ultimi due per la sola quota eccedente i costi amministrativi riferiti alle operazioni rilasciate a valere sul Fondo Unico da quantificarsi secondo quanto previsto al punto 2.10, par.38 della Decisione della Commissione n. 4505/2010, incrementano il Fondo Unico e sono vincolati alle medesime finalità.
8. In caso di liquidazione dei Confidi ovvero di mancanza o perdita dei requisiti – anche di legge - per l'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB o nell'elenco ex art. 112 TUB, comprovati dall'Autorità competente o dall'Amministrazione Regionale in sede di attività di controllo delle dichiarazioni rese e dei documenti forniti dal Confidi in sede di domanda di accesso ai contributi di cui al successivo articolo 8 ovvero di rendicontazione di cui al successivo articolo 9 e dei documenti contabili o altri equipollenti, i fondi pubblici già erogati e non impegnati per la concessione di finanziamenti per cassa e/o di garanzie devono essere restituiti alla Regione Sardegna, maggiorati degli interessi maturati e degli eventuali corrispettivi eccedenti i costi amministrativi per le operazioni a valere sul fondo e diminuiti delle perdite concernenti le operazioni rilasciate a valere sul Fondo e delle spese legali sostenute e regolarmente documentate a valere sul fondo e dei costi documentati per il necessario deposito in conto corrente presso gli istituti di credito.
9. I Confidi tengono una contabilità separata delle provvidenze di cui al presente Disciplinare.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

10. In seguito alla rendicontazione delle provviste ricevute a far data dall'anno di assegnazione 2015, approvata dagli uffici dell'Assessorato della Programmazione e confermata in esito ad eventuali controlli a campione secondo le tempistiche previste nella apposita disciplina, le somme a valere sul Fondo unico precedentemente impegnate, all'atto dello svincolo dal finanziamento e/o dalla garanzia a seguito di estinzione per regolare adempimento (cd. liberate/svincolate), permangono nella disponibilità del fondo rischi di ciascun Confidi per almeno un triennio e sono riutilizzate, per le medesime finalità di cui all'art. 1 comma 1 lettere a, b e c fino alla chiusura della programmazione europea, e rendicontate ai sensi del art. 9 del presente Disciplinare.
11. I contributi che, decorsi almeno tre anni dalla loro erogazione al confidi e comunque entro la fine del periodo di programmazione europea, non risultino impegnati dal Confidi nella concessione di finanziamenti per cassa e/o nel rilascio di garanzie, e siano stati rendicontati con le modalità di cui all'art. 9, sono restituiti alla Regione Sardegna maggiorati degli interessi maturati dall'erogazione, o dallo svincolo, alla restituzione, a causa del mancato utilizzo o riutilizzo delle stesse.
12. Per le finalità di cui al comma 11 e fatto salvo quanto stabilito al comma 10, al 31 dicembre del secondo anno successivo alla chiusura di ciascun periodo di programmazione, i confidi che risultino aver integralmente utilizzato le risorse percepite (comprese quelle liberate/svincolate), attraverso la rendicontazione di cui all'art. 9, possono continuare ad utilizzarle per le medesime finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere a, b e c, e nei limiti di cui all'art. 2, entro la fine della programmazione successiva, al termine della quale l'amministrazione regionale valuta l'integrale riutilizzo disponendone, in difetto, restituzione anche parziale.

Art. 3 - Requisiti dei confidi veicolo e dei soggetti destinatari finali dell'intervento

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale del 19 giugno 2015, n. 14, possono beneficiare degli interventi di cui al presente Disciplinare i Confidi così come definiti dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e che svolgano attività di garanzia a favore dei soggetti di cui al comma 1 della sopra citata legge regionale.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge regionale 19 giugno 2015, n.14, sono esclusi dal presente intervento gli aiuti concessi ai confidi del settore agricolo di cui alla legge regionale 31 gennaio 2002, n.4 concernente "Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo".
3. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a. essere costituiti da micro, piccole e medie imprese, industriali, commerciali, turistiche, di servizi e artigiane, come definite dal decreto MAP del 18 aprile 2005 (pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) nonché da quanto disposto dalla Commissione Europea con l'approvazione delle *Guidelines on State aid to promote risk finance investments* in vigore dal 1° luglio 2014 come riviste dalla medesima con effetti dal 1 gennaio 2022, e dai liberi professionisti;
 - b. essere vigenti alla data del 31 dicembre precedente all'anno di assegnazione. Si prescinde da tale requisito per i Confidi di nuova istituzione e per quelli oggetto di operazioni societarie;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c. essere iscritti nel Registro delle Imprese ed in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - d. essere iscritti ai sensi dell'art.106 e art. 112 del Testo Unico Bancario così come novellati dal d.lgs.141/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e. prevedere nel proprio Statuto la possibilità di accesso a tutte le imprese, anche se non aderenti ad associazioni di categoria;
 - f. avere sede operativa nel territorio regionale o impegnarsi a stabilirla entro in termine di 60 gg dalla pubblicazione della graduatoria contenente assegnazione di quota del Fondo unico;
 - g. avere il bilancio certificato. Si prescinde da tale requisito per i Confidi di nuova istituzione e per quelli oggetto di operazioni societarie;
 - h. avere sottoscritto il protocollo per la registrazione contabile dei contributi e per la rilevazione contabile delle sofferenze, allegato all'avviso pubblico di cui all'art. 7, comma 1. Il protocollo per la registrazione contabile dei contributi indica le modalità di rilevazione e di contabilizzazione dei contributi al momento della assegnazione e utilizzo. Il protocollo di rilevazione delle sofferenze prescrive i criteri per la rilevazione in bilancio delle garanzie in sofferenza;
 - i. aver aderito ai meccanismi di stabilizzazione di cui all'art.4 della legge regionale del 19 giugno 2015, n. 14 e successive modifiche, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del presente Disciplinare.
4. Destinatari e beneficiari finali dell'intervento sono, attraverso l'intermediazione dei Confidi, i soggetti di cui alla lettera a) del sopracitato comma 3.

Art. 4 - Criteri di ammissibilità e meccanismi di premialità per la ripartizione delle risorse del fondo unico

1. Ai fini dell'attribuzione delle risorse stanziare residue del Fondo Unico i Confidi sono suddivisi tra Comparto A e Comparto B, così come definiti all'art. 15 del presente disciplinare, cui corrisponde una riserva di stanziamento rispettivamente del 90% e del 10%, fatta salva l'attribuzione ai sensi del comma 1 e l'eventuale assegnazione di stanziamento di cui al comma 7;
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 14/2015, il presente Disciplinare definisce i criteri di ammissibilità e i meccanismi di premialità per la ripartizione dell'ammontare complessivo delle risorse del fondo unico stanziare.
3. Nel rispetto della suddivisione di cui al comma 2, i soggetti richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri minimali di ammissibilità tecnica come definiti dall'Appendice A del presente Disciplinare (punto 1):
 - a. avere valore del moltiplicatore (M), ovvero un rapporto tra il totale dei finanziamenti erogati e/o delle garanzie rilasciate e il patrimonio netto, computato alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente alla richiesta di assegnazione delle risorse, non inferiore a 2;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b. per i soli confidi appartenenti al comparto A, avere un valore dell'indicatore sintetico di rischio (RISKA come definito in Appendice A) non superiore a 81 punti su 100.
4. Nell'ambito della somma stanziata annualmente, la Regione Sardegna procederà all'assegnazione dei contributi ai Confidi applicando i criteri di premialità sulla base delle modalità di quantificazione e ripartizione del contributo come riportato nell'Appendice A del presente Disciplinare (punto 2).
5. Nell'ottica di una programmazione pluriennale del fondo unico, i criteri di ammissibilità e i criteri di premialità di cui ai commi precedenti sono soggetti a verifica di sostenibilità e a conseguente revisione periodica.
6. Nell'ambito della somma stanziata annualmente, la Regione Sardegna procede ad attribuire un ulteriore premio ai confidi che realizzino operazioni di fusione, così come disciplinata ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile richiamati dal comma 40 dell'art. 13 del DL 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, di due o più confidi. L'attribuzione del premio è determinata annualmente a valere sullo stanziamento previsto con norma finanziaria sulla base dei dati rilevati dall'Osservatorio dei Confidi che accertino l'avvenuta fusione. Il premio alla fusione è determinato, nel limite dell'importo massimo annualmente stabilito con deliberazione della Giunta regionale a valere sulla dotazione del Fondo, nella misura dello 0,5%, sulla differenza tra ammontare complessivo delle garanzie risultanti dal bilancio post-fusione, o documento contabile informativo equivalente¹, rispetto all'ammontare delle garanzie pre-fusione del soggetto con maggiori garanzie partecipante alla fusione medesima.
7. Ai fini dell'ottenimento del contributo a valere sul fondo unico, in sede di invio della domanda di assegnazione, il Confidi deve aver rendicontato, ai sensi dell'art. 9 del Disciplinare, il rilascio di un ammontare di finanziamenti (Totale finanziamenti a valere sul Fondo Unico) e/o garanzie a valere sul fondo (Totale garanzie a valere sul Fondo Unico), ai soggetti indicati nell'art. 2 comma 1, per un importo almeno pari al Contributo complessivamente percepito (inteso come erogato) al 31 dicembre del secondo anno precedente l'anno di erogazione (compreso il saldo delle annualità precedenti). La rendicontazione dell'utilizzo di cui al periodo precedente non si limita agli importi complessivi ma ha ad oggetto l'effettivo integrale utilizzo a valere su ogni specifico anno di riferimento percepito attraverso la valorizzazione in piattaforma dell'Anno di riferimento. A tal fine, il Confidi è ammesso a presentare, contestualmente alla domanda, una rendicontazione integrativa attraverso apposita sezione "rendicontazione" della piattaforma informatica Confidi, contenente i dati delle garanzie non oggetto di rendicontazione alle scadenze ordinariamente previste, allegando alla domanda di accesso al fondo unico la relativa dichiarazione di veridicità firmata digitalmente dal Legale rappresentante e dal Presidente del Collegio sindacale, resa ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000.

Art. 5 - Riferimenti normativi

1. I contributi sotto forma di garanzia ricevuti dalle imprese e dai liberi professionisti con sede operativa

¹ Per documento contabile informativo equivalente si intende fare riferimento al primo documento contabile, formalmente predisposto e approvato dal confidi rinveniente dalla fusione, che rechi evidenza della consistenza patrimoniale e delle garanzie risultanti dalla aggregazione dei confidi partecipanti alla fusione, alla data di inizio decorrenze degli effetti della fusione medesima.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

in Sardegna, per il tramite dei Confidi ammessi all'intervento, sono concessi nel rispetto dei seguenti provvedimenti applicabili al caso concreto e loro eventuali ss.mm.ii:

Normativa Comunitaria:

- Carta degli Aiuti di Stato a finalità Regionale 2022/2027 approvata dalla Commissione Europea il 2 dicembre 2021 SA.100380;
- Comunicazione della Commissione Europea "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak" adottato il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) modificato ed esteso con Comunicazione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, Comunicazione dell'8 maggio (C(2020) 3156 final), Comunicazione C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, Comunicazione C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020, Comunicazione C(2021) 564 del 28.1.2021 final, e s.m.i.e da ultimo con la Comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021;
- Comunicazione della Commissione Europea "Temporary Framework for state and measures to support the economy in the current COVID-2019 outbreak" adottato il 19 marzo 2020, C (2020) 1863, come modificato ed esteso con Comunicazione C (2020) 2215 del 3 aprile 2020, C (2020) 3156, C (2020) 4509 del 29 giugno 2020, C (2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C (2021) 564 del 28 gennaio 2021, C (2021) 8442 del 18 novembre 2021, C (2021) 153/01 del 1 gennaio 2022 e, da ultima, la C (2022) 131 I/01 relativa alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina
- Comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilità' con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE;
- Comunicazione della Commissione Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C2019/01 del 23 luglio 2013 "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014- 2020";
- Comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.U.E., serie C n. 155/02 del 20 giugno 2008 <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:IT.PDF>
- Decisione della Commissione Europea n. C(2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'aiuto di Stato n. 182/2010 che autorizza il "metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/236284/236284_1123193_28_2.pdf
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf;

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento CE n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013, del 22 luglio 2013;
- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108.

Normativa nazionale:

- Art. 2 commi 203 e ss della legge 23 dicembre 1996 n. 662 recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto MAP del 18 aprile 2005 e ss.mm. ii. per la determinazione della dimensione aziendale;
- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110);
- Decreto Legge n. 23 del 2020 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali convertito dalla Legge n. 40 del 2020;
- Circolare Banca d'Italia n. 288/2015 e ss.mm.ii;
- Decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 106, che prevede che "l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia
- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi";
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, con cui è stato adottato il "Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106,



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2015;"

- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2015, n. 228, recante "Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e relativi criteri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2016;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni".

Normativa regionale:

- Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2020-2024.
- Legge regionale 19 giugno 2015, n. 14 "Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi", come modificata dall'art. 7, comma 4, lettera a) della L.R. 9 marzo 2022, n. 3, a decorrere dal 10 marzo 2022 e con effetti finanziari dal 1° gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge), d'ora in poi, Legge;
- Deliberazione n. 13/11 del 17.03.2020 "Misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid-19", approvata in via definitiva con Delib. G.R. n. 25/17 del 14.5.2020, con la quale la Giunta Regionale, al fine di contrastare tempestivamente le eventuali difficoltà finanziarie delle imprese sul territorio regionale nella situazione di emergenza socio- sanitaria determinata dalla progressiva diffusione anche in Sardegna del Covid-19, ha approvato, con riferimento al Fondo Unico di cui alla LR 14/2015, misure di ulteriori rispetto a quelle Disciplinare, anche a valere sull'art. 9 del medesimo;
- Atto assessoriale integrativo del 7.08.2020, adottato ai sensi della sopra citata delibera 13/11, con cui si autorizzano i Confidi ad utilizzare le risorse percepite a valere sul FU all'interno dei paragrafi 3.1, 3.2 e 3.4 del Quadro Temporaneo;
- deliberazione della Giunta regionale n. 57/10 del 25 novembre 2015 con cui è stato approvato il "Disciplinare per il Fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi",



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

quest'ultimo modificato con Deliberazione della Giunta regionale n. 51/43 del 17 novembre 2017 e, successivamente, con Deliberazione n. 58/19 del 27 novembre 2018

2. Nel caso in cui i contributi si configurino come Aiuti di Stato, ossia qualora venga applicato al finanziamento e/o alla garanzia un costo inferiore a quello teorico di mercato, sono concessi in regime *de minimis* (o, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, in regime di esenzione per categoria). In alternativa, al finanziamento e alla garanzia può essere applicato un premio di mercato.
3. Ai fini della verifica del rispetto del limite degli aiuti *de minimis*, il Confidi avrà l'obbligo di consultare le visure Aiuti disponibili sul portale del Registro Nazionale aiuti che dovranno essere acquisite e trattenute agli atti.
4. I finanziamenti e le garanzie prestati, anche da due distinti soggetti (Confidi), sulle risorse del fondo unico, non sono cumulabili sulla stessa operazione finanziaria, indipendentemente dal regime di aiuto.
5. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013 o Regolamento De minimis vigente, gli aiuti concessi ai sensi delle presenti direttive possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis*, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013 o Regolamento De minimis vigente, gli aiuti *de minimis* sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
6. I benefici di cui al presente intervento sono cumulabili con lo stesso regime (*de minimis*) nei limiti di quanto sopra specificato e con altri regimi di aiuto concessi dalla Regione o da altri enti pubblici e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6 - Impegni dei Confidi

1. Limitatamente al contributo erogato, i Confidi che richiedono l'ammissione al fondo unico debbono impegnarsi, nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 2, a:
 - a. concedere finanziamenti a favore di MPMI e liberi professionisti aventi sede operativa in Sardegna secondo limiti e modalità previsti alla Appendice B del presente Disciplinare;
 - b. concedere garanzie, anche dirette di natura finanziaria e commerciale, a favore di MPMI e liberi professionisti aventi sede operativa in Sardegna in percentuale non superiore all'80% del finanziamento garantito. Tale percentuale massima potrà essere derogata in aumento esclusivamente sulla base di temporanei regimi di Aiuto applicabili alla specifica misura;
 - c. utilizzare tali risorse esclusivamente per la concessione di finanziamenti per cassa e/o di garanzie nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile, tempo per tempo vigente. Le somme erogate, i corrispettivi (comprendenti i premi pagati per le garanzie, nonché gli interessi e i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento) ed i relativi interessi,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

questi ultimi due per la sola quota eccedente i costi amministrativi riferiti alle operazioni rilasciate a valere sul Fondo Unico da quantificarsi, secondo quanto previsto al punto 2.10, par.38 della Decisione della Commissione n. 4505/2010, incrementano il Fondo Unico e sono vincolati alle medesime finalità.

- d. pubblicizzare in maniera adeguata l'intervento in oggetto;
- e. produrre, su richiesta dei soggetti finanziatori, tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché i documenti che si rendessero necessari in sede di istruttoria;
- f. trasmettere la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse percepite con cadenza semestrale, entro il 28 febbraio e il 31 luglio di ciascun anno, secondo l'art. 9, e con le modalità definite tempo per tempo dall'Assessorato della Programmazione e preventivamente concertate con l'Osservatorio dei Confidi, nell'ambito delle funzioni consultive che gli sono riconosciute ai sensi della Delibera 57/10 del 25.11.2015, Allegato 1, e successive modifiche intervenute;
- g. aderire alle richieste di informazione che perverranno dall'Osservatorio dei Confidi secondo le modalità stabilite dal relativo Disciplinare dell'Osservatorio medesimo sopra richiamato;
- h. concedere finanziamenti e garanzie nel rispetto di tutte le norme stabilite nel Regolamento de minimis vigente;
- i. procedere al calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) ai sensi dell'art.4, comma 6, lettere a), b), c) e d) del Regolamento.
 - I. Nel caso di applicazione del citato comma 6 lettera b), l'ESL sarà calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del medesimo Reg. n. 1407/2013 e ss.mm.ii;
 - II. Nel caso di applicazione del citato comma 6 lettera c), l'ESL sarà calcolato sulla base dei premi esenti), dovranno inserirsi - solo per tale ipotesi - anche il rispetto di quanto previsto ai punti 3.3 e 3.4 lett. a), b), c) e g) della Comunicazione n.155/2008 della Commissione UE;
 - III. Nel caso di applicazione del citato comma 6 lettera d), l'ESL sarà calcolato sulla quale differenza tra il costo teorico di mercato del finanziamento e/o della garanzia, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione del finanziamento, della garanzia o della controgaranzia, come previsto dal Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI approvato con Decisione della Commissione UE n. 4505/2010 e, l'eventuale commissione versata dalla PMI;
- j. consultare le visure Aiuti disponibili sul portale del Registro Nazionale aiuti che dovranno essere acquisite e trattenute agli atti.
- k. richiedere ai soggetti che chiedono il finanziamento e/o la garanzia, per i quali ricorrano i presupposti per l'applicazione del regime de minimis, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto di quanto previsto dall'art. 14 della L.R. n. 5 del 2016, così come sostituito dall'art. 6, comma 3, L.R. 11 agosto 2021, n. 16, in materia di posizioni debitorie nei



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

confronti dell'amministrazione regionale e dei suoi enti e garantire, previa richiesta all'anagrafe debitori regionale, che le imprese che non rispettano dette disposizioni non possano beneficiare del contributo de minimis sotto forma di finanziamento e/o garanzia assegnato con il presente Disciplinare;

- I. attestare ai soggetti garantiti (ivi inclusi i liberi professionisti), l'ammontare di aiuto de minimis concesso attraverso il finanziamento e/o la garanzia, sulla base dell'Equivalentente Sovvenzione lordo calcolato con le modalità specificate alla precedente lettera h.
2. Il Confidi è responsabile della regolarità e legittimità delle procedure adottate e, in quanto "soggetto veicolo" dell'aiuto regionale diretto alle imprese affidate, assolve tutti gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di stato, compresi quelli inerenti il Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
3. Il Confidi è tenuto al rispetto delle disposizioni e delle procedure connesse all'attuazione della Carta degli Aiuti di Stato a finalità Regionale 2022/2027 approvata dalla Commissione Europea il 2 dicembre 2021 SA.100380.

Art. 7 - Termini e modalità di accesso al fondo unico

1. Nel rispetto di una programmazione pluriennale dell'intervento, così come indicato all'art.1 comma 4 e all'art.4, comma 5 del presente Disciplinare e nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per l'esercizio in corso, l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio predispone un avviso pubblico di accesso al fondo unico, adottando le opportune forme di pubblicità idonee a garantirne la massima diffusione nel sistema dei Confidi.
2. La pubblicazione dell'avviso avviene nel quarto trimestre di ciascun anno, una volta conseguiti i dati dei Confidi attraverso la piattaforma informatica ed elaborati dall'Osservatorio regionale dei Confidi sulla base delle procedure adottate dal Disciplinare dell'Osservatorio medesimo.
3. L'avviso indica il termine e le modalità attraverso le quali i Confidi debbono presentare, a pena di inammissibilità, la domanda di cui all'articolo successivo.
4. L'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio effettua i controlli di ricevibilità e ammissibilità e conclude il procedimento entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di assegnazione, con la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna dell'elenco redatto nel rispetto dei criteri di ammissibilità e meccanismi di premialità di cui all'articolo 4 del presente Disciplinare, contenente l'indicazione dei confidi ammessi e dei relativi importi del contributo a ciascuno assegnato. L'elenco riporterà, altresì, l'indicazione dei confidi non ammessi.
5. Il contributo assegnato, e impegnato contestualmente alla pubblicazione dell'elenco, è normalmente erogato entro febbraio dell'anno successivo, previa sottoscrizione di apposito accordo di finanziamento. La gestione e la valorizzazione del contributo erogato si realizzano, anche ai fini della rendicontazione di cui all'art. 9 del presente Disciplinare, con riferimento a tutti i finanziamenti e le garanzie concesse, a valere sul contributo medesimo, successivamente all'erogazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Lo stanziamento pluriennale viene rideterminato di anno in anno anche alla luce delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dall'Osservatorio dei Confidi.

Art. 8 - Presentazione della domanda di accesso al fondo unico

1. La domanda di accesso al fondo unico, sottoscritta digitalmente del legale rappresentante, deve essere presentata, mediante l'apposita piattaforma informatica, entro il termine fissato dall'avviso di cui al comma 1 dell'art. 7, unitamente agli allegati specificati al comma 2, lett. c). Gli allegati concernenti i dati di bilancio e l'eventuale rendicontazione integrativa devono essere sottoscritti digitalmente anche dal Presidente del Collegio sindacale.
2. La domanda deve:
 - a. contenere la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi e resa attraverso la piattaforma ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, avente ad oggetto:
 - I. la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del presente Disciplinare;
 - II. l'attestazione che il Confidi soddisfa le condizioni minimali di ammissibilità tecnica di cui all'art. 4, comma 4, del Disciplinare;
 - III. l'attestazione che il Confidi è in regola con la presentazione della rendicontazione di cui al successivo art.9;
 - IV. l'attestazione che il Confidi soddisfa le condizioni per l'ottenimento di ulteriori contributi, di cui all'art. 4, comma 7, del Disciplinare;
 - V. ulteriori dichiarazioni accluse al predetto modulo
 - b. recare gli impegni di cui all'art. 6 del Disciplinare;
 - c. essere corredata dei seguenti allegati:
 - I. Allegato concernente i Dati di bilancio, compilato attraverso format presente in piattaforma, successivamente scaricato e firmato digitalmente dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio sindacale.
 - II. Dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal Legale rappresentante e dal Presidente del Collegio sindacale, resa ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000, avente ad oggetto eventuale rendicontazione integrativa. Si considera rendicontazione integrativa quella avente ad oggetto le operazioni/vicende non oggetto di rendicontazione alle scadenze ordinariamente previste, resa con le medesime modalità previste all'art. 9, purché la trasmissione in piattaforma delle relative operazioni avvenga entro il termine di scadenza della domanda.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- III. Copia del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con allegato il verbale di approvazione e la relazione di certificazione.
 - IV. Protocollo per la registrazione contabile dei contributi e, per i Confidi di Comparto A, Protocollo per la rilevazione contabile delle sofferenze, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h, sottoscritto/i digitalmente dal legale rappresentante;
 - V. Annullamento manca da bollo;
 - VI. Dichiarazione pantouflage;
 - VII. Eventuali altri allegati.
- d. essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante unitamente agli allegati; gli allegati concernenti i dati di bilancio e l'eventuale dichiarazione concernente la rendicontazione integrativa devono essere sottoscritti anche dal Presidente del Collegio sindacale.
3. Sono cause insanabili di inammissibilità le inosservanze alle prescrizioni di cui alle lettere a.I, a.II, a.III, a.IV, b e c.I del presente articolo.
 4. Il mancato rispetto di quanto previsto alla lettera c.II del presente articolo comporta l'impossibilità per il Confidi di avvalersi della rendicontazione integrativa ai fini della soddisfazione del requisito di cui all'art. 4 comma 7 del presente Disciplinare.

Art. 9 - Documentazione da presentare a consuntivo e rendicontazione delle risorse. Monitoraggio delle operazioni effettuate.

1. Con cadenza semestrale, alle scadenze del 28 febbraio e del 31 luglio di ciascun anno (fatta salva proroga concessa), attraverso una o più dichiarazioni sottoscritta/e dal legale rappresentante del Confidi e dal Presidente del Collegio Sindacale, resa/e ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000, e con le modalità indicate dall'Assessorato della Programmazione (di regola, attraverso la piattaforma informatica), il Confidi rendiconta l'utilizzo del contributo complessivamente ricevuto e non restituito ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi 10, 11 e 12 e 4, comma 7, del presente Disciplinare. Le rendicontazioni si intendono regolarmente approvate trascorso il termine di 90 giorni senza rilievi (cd. *controllo di primo livello*), fatti salvi gli esiti di successivi controlli a campione effettuati secondo apposita disciplina adottata dal Responsabile del procedimento.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 attesta la veridicità del contenuto presente nel file estrapolato dalla piattaforma e contenente le operazioni effettuate, rispettivamente, alla data del 30 giugno (scadenza del 28 febbraio) e del 31 dicembre (scadenza del 31 luglio) dell'anno precedente.
3. Attraverso la sezione "rendicontazione" della piattaforma devono essere fornite, pena la revoca anche parziale del contributo, le informazioni richieste dalla piattaforma stessa, oltre ad eventuali ulteriori dati oggetto di richiesta espressamente formulata dal Responsabile del procedimento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. in conformità a quanto previsto nel Protocollo di cui all'art.3, comma 3, lettera h, il Confidi fornisce la rappresentazione, nel bilancio di esercizio, del contributo a valere sul fondo unico appostata nelle rispettive voci di bilancio, con specificazione tra fondi impegnati nella concessione di finanziamenti e garanzie e fondi non impegnati, ed evidenziazione di tale destinazione in maniera chiara e dettagliata nella nota integrativa al bilancio; tra quelli impegnati, inoltre, la quota eventualmente passata a perdite distinta tra finanziamenti e garanzie.
5. Dovranno essere oggetto di rendicontazione di cui al comma 1 le seguenti operazioni a valere sul Fondo Unico:
 - a. i nuovi finanziamenti e le nuove garanzie direttamente rilasciate a favore di imprese operanti in Sardegna;
 - b. i consolidamenti e le ristrutturazioni finanziarie di finanziamenti e garanzie comunque detti ivi incluse le operazioni di moratoria comunque intese². A tale ultimo riguardo si precisa che le operazioni di moratoria non rientranti nel campo di approvazione del cd. decreto Cura Italia, non sono soggette al raddoppio del valore in sede di rendicontazione di cui alla Deliberazione n. 13/11 del 17.03.2020 "Misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid-19", approvata in via definitiva con Delib. G.R. n. 25/17 del 14.5.2020
 - c. i rinnovi e le conferme di finanziamenti e garanzie già in essere e debitamente rendicontate sul Fondo, che non comportino una modifica delle condizioni e dei termini originari, nei limiti dell'importo addizionale di garanzia o altrimenti ponderati al 50%.
6. I finanziamenti e le garanzie sono prestati a fronte di investimenti da realizzare nella Regione Sardegna e/o a supporto di operazioni tese a migliorare la struttura finanziaria nei limiti dell'attività svolta nelle sedi operative regionali (tutti i finanziamenti dunque connessi all'attività d'impresa);
7. Non possono essere oggetto di rendicontazione di cui al presente articolo le operazioni rilasciate in favore dei consorzi fidi;
8. Il contributo percepito con riferimento a ciascun anno di erogazione, insieme al saldo delle annualità precedenti, concorrono ad alimentare il fondo che, così costituito, può essere utilizzato per le finalità previste dall'art.2 comma 5 del presente Disciplinare. È fatto in ogni caso divieto di utilizzare il fondo per la copertura di perdite ovvero accantonamenti prudenziali, generici e specifici, conseguenti a garanzie rilasciate a valere su regimi preesistenti, o comunque differenti, rispetto a quello di cui alla Legge Regionale n. 14/2015, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del regime.
9. I Confidi, ai sensi del presente articolo, sono tenuti a rendicontare l'utilizzo delle risorse percepite a valere sull'intervento in oggetto nei limiti e per le finalità di cui all'art. 2, commi 10, 11 e 12.
10. In caso di deterioramento del grado di rischio dell'impegno assunto dal Confidi in garanzia o credito diretto, il Confidi può legittimamente addivenire con le parti ad accordi extra giudiziali, anche a totale stralcio del credito, per la definizione degli stessi, previa autorizzazione dell'amministrazione regionale rilasciata, entro al massimo 30 giorni dall'invio a mezzo PEC all'indirizzo

² Per la distinzione tra moratoria e rinnovo, si rinvia all'art. 15. Definizioni.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

programmazione@pec.regione.sardegna.it e, pc all'Ufficio Competente, di apposita relazione presentata dal Confidi, decorsi i quali la proposta opportunamente motivata e corredata di una relazione tecnica si intende accolta dall'Amministrazione. L'eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni interrompe il suddetto termine.

Art. 10 - Controlli e revoca del beneficio

1. L'Amministrazione effettua controlli sulle autocertificazioni, anche per il tramite di altre pubbliche amministrazioni/soggetti convenzionati, finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti.
2. L'Assessorato della programmazione può effettuare, inoltre, controlli documentali presso i Confidi ovvero in loco presso le imprese beneficiarie, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Disciplinare e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai Confidi.
3. L'accertamento di eventuali inosservanze degli obblighi contenuti nel presente Disciplinare determina la revoca, anche parziale, del contributo da parte dell'Assessorato della programmazione, e l'avvio della procedura di recupero delle stesse, con conseguente risoluzione dell'accordo di finanziamento per la quota/le operazioni di riferimento, ed eventuale inefficacia della copertura del finanziamento e della garanzia sul predetto fondo rischi.

Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale del 19 giugno 2015, n. 14 e successive modificazioni, l'operatività della condizione di cui all'art.3, comma 3, lettera i) del presente Disciplinare è sospesa fino alla piena operatività dei meccanismi di stabilizzazione di cui all'art. 4 della legge regionale medesima.
2. A fini dell'accesso al fondo unico, i dati dei Confidi sono acquisiti ed elaborati dall'Osservatorio regionale dei Confidi ai sensi dell'art. 7 comma 2 del presente Disciplinare. In difetto di acquisizione dei dati da parte dell'Osservatorio per qualsiasi causa, i medesimi sono acquisiti ed elaborati dall'Assessorato della programmazione.
3. Limitatamente agli aspetti operativi della procedura amministrativa, ivi inclusi quelli relativi ai termini della procedura medesima, agli articoli 7, 8 e 9, comma 1 del presente Disciplinare possono essere apportate le opportune modifiche e/o revisioni che si rendessero necessarie, mediante decreto dell'Assessore della programmazione. Il riferimento contenuto all'art. 2 comma 7 e all'art. 6 comma 1 lettera c) ai fini della quantificazione dei costi amministrativi può essere ridefinito e quantificato con decreto dell'Assessore della programmazione nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato specificate da parere pro veritate rilasciato da professionista esperto in materia. Il nuovo riferimento si applica alle operazioni successive alla data di pubblicazione del decreto medesimo.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Le previsioni contenute nel presente Disciplinare si applicano alle operazioni effettuate dai Confidi successivamente alla data di approvazione del presente Disciplinare con deliberazione della Giunta regionale regolarmente pubblicata sul sito istituzionale, ancorché a valere su risorse erogate dall'Amministrazione Regionale precedentemente a tale data e non ancora impegnate e/o svincolate per effetto della naturale estinzione dei finanziamenti e/o delle garanzie.

Art. 12 - Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente Disciplinare è assegnato al Dirigente responsabile del competente Servizio dell'Assessorato alla Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
2. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio del Servizio sopra indicato, inviando una comunicazione via PEC all'indirizzo: programmazione@pec.regione.sardegna.it e, per quanto di competenza, all'indirizzo osservatorioconfidi@regione.sardegna.it.

Art. 13 - Valutazione dell'impatto del fondo unico

1. Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente Disciplinare si impegnano a fornire, anche per il tramite dei Confidi, tutte le informazioni che la Regione Sardegna riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione regionale sul credito produce sul territorio.
2. È compito dei Confidi acquisire tali informazioni dalle imprese e trasmetterle alla Regione.

Art. 14 - Norme per la tutela della privacy

1. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e del Reg. (2016) 675 e ss.mm.ii ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di Disciplinare, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 15 - Definizioni

Anno di assegnazione: è l'anno in cui, in esito alla procedura di selezione, viene approvato l'elenco dei confidi ammessi e non ammessi, contenente l'importo assegnato a ciascun Confido ammesso alla ripartizione del Fondo ed impegnato entro l'anno.

Anno di erogazione: è l'anno in cui viene erogato il contributo.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Certificazione dei bilanci: per bilancio certificato, si intende la revisione dei conti effettuata ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile, che può essere affidata sia ad un soggetto esterno sia al collegio sindacale della società, in aggiunta all'attività di vigilanza ex art. 2403 c.c., purché sia svolta da soggetti abilitati alla revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010

Coefficiente di solvibilità (solvency ratio): è una misura sintetica del grado di patrimonializzazione di un intermediario bancario o finanziario. È calcolato come rapporto percentuale tra il "patrimonio di vigilanza" dell'intermediario e il totale delle "attività ponderate per il rischio" (risk weighted activities, RWA) che si trovano nel bilancio dell'intermediario stesso a una certa data. (vigilati maggiori)

Confidi: Acronimo di "Consorzio di garanzia collettiva dei fidi", è un consorzio che svolge l'attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle imprese consorziate o socie, rappresentata dall'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. I confidi sono disciplinati dal Testo Unico Bancario (TUB) D.Lgs. 385 del 1993, dai relativi Decreti Ministeriali e dalle Circolari attuative. In particolare si fa riferimento ai Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, e s.m.i.

Confidi di Comparto A: confidi con uno stock di Garanzie totali lorde rilasciate superiore ai 30.000.000,00 euro

Confidi di Comparto B: confidi con uno stock di Garanzie totali lorde rilasciate minore o uguale ai 30.000.000,00 euro.

Confidi maggiori o vigilati: i confidi che presentano determinati requisiti patrimoniali e di volume di attività finanziaria che, su richiesta di autorizzazione, divengono intermediari finanziari ex art. 106 del T.U.B., vigilati dalla Banca d'Italia.

Confidi minori: i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1, del TUB, tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del medesimo TUB.

Contributo complessivamente percepito: i contributi percepiti dai Confidi, a seguito della ripartizione delle risorse destinate all'integrazione dei Fondi Rischi, da utilizzarsi a sostegno di operazioni dirette alla concessione di garanzie/finanziamenti a favore di operazioni di credito attivate da Micro, Piccole e Medie imprese e liberi professionisti.

Estratto conto: strumento di contabilizzazione che indica la consistenza e le movimentazioni, in aumento ed in diminuzione, del Fondo nel quale confluiscono le risorse complessivamente liquidate a ciascun Confido assegnatario di risorse del Fondo Unico.

Finanziamenti diretti per cassa a valere sul Fondo Unico: finanziamenti agevolati consistenti nell'erogazione di una somma di denaro liquido concessi dai Confidi, a valere sulle risorse del Fondo Unico, a favore delle MPMI e dei liberi professionisti, operanti in tutti i settori economici (esclusi gli aiuti concessi ai confidi del settore agricolo di cui alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 4 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo) ed aventi sede operativa in Sardegna.

Fondo rischi 2021/2027 (in breve, Fondo): si intende il Fondo di cui all'Avviso per la presentazione di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

domande per l'accesso al Fondo Unico per l'integrazione dei Fondi rischi dei Consorzi di garanzia fidi diretti alla concessione di garanzie/finanziamenti a favore di operazioni di credito attivate da Micro, Piccole e Medie imprese e liberi professionisti nel periodo di riferimento della programmazione euro-unitaria 2021-2027;

Garanzie totali lorde: L'insieme globale delle garanzie lorde per le quali il Confidi risponde delle obbligazioni assunte (garanzie rilasciate). Si dà atto che le garanzie possono essere escusse a semplice richiesta della Banca /Ente Finanziatore garantito (nel caso di prima richiesta) o dopo aver escusso il debitore principale ed i suoi eventuali fideiussori (nel caso di garanzia sussidiaria).

Le garanzie totali lorde devono essere conteggiate al lordo di qualsiasi controgaranzia, privata o pubblica e/p posta rettificativa.

Garanzie totali lorde rilasciate in favore di imprese/liberi professionisti con sede operativa in Sardegna:

L'insieme globale delle garanzie, come definite alla voce **Garanzie totali lorde**, rilasciate dal Confidi alle imprese ed ai liberi professionisti con sede operativa in Sardegna.

Garanzie totali lorde a valere sul Fondo Unico: ammontare totale delle garanzie per le quali il Confidi risponde delle obbligazioni assunte (garanzie rilasciate) rilasciate ai soggetti indicati nell'art. 2 comma 1 e che sono state apposte a valere sul Fondo Unico dei Confidi ai sensi della L.R. 14/2015.

Garanzie totali lorde rilasciate in favore di imprese/liberi professionisti con sede operativa in Sardegna a valere sul Fondo Unico: L'insieme globale delle garanzie, come definite alla voce **Garanzie totali lorde**, rilasciate dai Confidi alle imprese ed ai liberi professionisti con sede operativa in Sardegna e che sono state apposte a valere sul Fondo Unico dei Confidi ai sensi della L.R. 14/2015.

Garanzia diretta: indica la garanzia prestata dal Confidi con accantonamento a valere sul Fondo, in favore delle Banche finanziatrici o degli altri soggetti finanziatori a fronte di operazioni in favore di imprese con sede operativa in Sardegna. In caso di inadempimento, la garanzia diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, è escutibile dalle Banche finanziatrici o dagli altri soggetti finanziatori a prima richiesta.

Garanzie dirette di natura finanziaria a valere sul Fondo Unico: garanzie, connesse con operazioni di natura finanziaria, rilasciate dai Confidi a valere sul F.U. RAS nell'interesse delle MPMI e dei liberi professionisti, operanti in tutti i settori economici (esclusi gli aiuti concessi ai confidi del settore agricolo di cui alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 4 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo) ed aventi sede operativa in Sardegna.

Garanzie dirette di natura commerciale a valere sul Fondo Unico: garanzie, connesse con operazioni di natura commerciale rilasciate dai Confidi a valere sul F.U. RAS nell'interesse delle MPMI e dei liberi professionisti, operanti in tutti i settori economici (esclusi gli aiuti concessi ai confidi del settore agricolo di cui alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 4 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo) ed aventi sede operativa in Sardegna.

Impresa autonoma: qualsiasi impresa non classificata come impresa associata o collegata, sulla base delle definizioni di cui all'art.3 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).

Impresa in difficoltà: si intende l'impresa che si trova nelle condizioni di cui all'art.2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).

Indicatore di adeguatezza patrimoniale: in Diritto finanziario: l'indicatore di adeguatezza patrimoniale è



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

una misura per determinare la proporzione del capitale dei confidi e rispetto al totale delle attività ponderate per il rischio del confido medesimo. Il rapporto è rappresentato sotto forma di percentuale, generalmente una percentuale più alta implica per la sicurezza. Un rapporto basso indica che la banca non dispone di capitale sufficiente per il rischio associato alle sue attività e può fallire con qualsiasi crisi avversa, qualcosa che è accaduto durante la recessione. Il capitale totale, che è il numeratore del coefficiente di adeguatezza patrimoniale, è la somma del capitale di classe 1 della banca e del capitale di classe 2 della banca. Il capitale di classe 1, noto anche come capitale di classe 1 comune, include principalmente capitale sociale, utili non distribuiti, altre componenti di conto economico complessivo, attività immateriali e altri piccoli aggiustamenti. Il capitale di classe 2 di una banca comprende riserve di rivalutazione, debito subordinato e relative eccedenze di stock. Il denominatore sono le attività ponderate per il rischio. Le attività ponderate per il rischio di una banca includono attività ponderate per il rischio di credito, attività ponderate per il rischio di mercato e attività ponderate per il rischio operativo. Il rapporto è rappresentato sotto forma di percentuale; una percentuale generalmente più alta implica sicurezza per la banca. In **Diritto aziendale**: esso è dato dal rapporto tra patrimonio netto e totale debiti: al numeratore il patrimonio netto ed al denominatore i debiti totali.

Liberi professionisti: i professionisti iscritti agli ordini professionali ovvero aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Accedono ai benefici del Fondo i professionisti con sede operativa nel territorio della Regione Sardegna.

Moratoria: operazioni di estensione temporale delle garanzie, rilasciate a valere sul Fondo Unico (siano esse posizioni già rendicontate e/o registrate sul RNA come beneficiarie di garanzia rilasciata con utilizzo dei fondi rischi costituito con il contributo ex L.R. n. 14/2015) per le quali le banche o gli intermediari finanziari abbiano accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, a favore di imprese che non risultino versare in condizioni di difficoltà. Finora, in applicazione dell'art. 56 del Decreto Cura Italia, in base agli orientamenti comunitari in materia e in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del Covid-19, è stata prevista limitatamente alla quota di rata o capitale postergato ed effettuate in regime di gratuità per le imprese, rendicontabili con la modalità di 2 euro ogni 1 di quota di rata o capitale postergato.

Organismo: Organismo, previsto dall'art. 112 del TUB, responsabile della tenuta dell'elenco di cui all'art. 112, comma 1, TUB

Patrimonio netto: Il patrimonio netto è la differenza tra attività e passività e l'insieme delle risorse di cui l'azienda dispone come forma di finanziamento interno. È calcolato come somma algebrica delle voci capitale, riserve e utili/perdite.

Piattaforma Confidi: software applicativo di gestione delle diverse fasi del Fondo Unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi - Confidi ex L.R. 14/2015, accessibile al link: <https://confidi.regione.sardegna.it>

PMI/MPMI, indica le microimprese, piccole e medie imprese che:

- sono iscritte al Registro delle imprese;
- sono classificate di piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e dell'allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- non presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall'articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di scioglimento o liquidazione;
- non sono in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia di cui alla deliberazione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 marzo 1994;
- hanno sede operativa nel territorio della Regione Sardegna.

Registro Nazionale Aiuti: la banca dati istituita presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Rendicontazione: attività di rappresentazione delle operazioni di garanzia e di finanziamento, rilasciate a valere sul contributo ricevuto, effettuata ai sensi dell'art. 9. La rendicontazione avviene attraverso la piattaforma informatica "Confidi" e consente il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse erogate ai Confidi. Alcune delle informazioni introdotte attraverso l'attività di rendicontazione confluiscono nell'estratto conto.

Rendicontazione integrativa: attività di rappresentazione delle operazioni di garanzia e di finanziamento, rilasciate a valere sul contributo ricevuto, effettuata contestualmente alla domanda di ammissione alla ripartizione delle risorse del Fondo Unico, attraverso l'apposita sezione "rendicontazione" della piattaforma informatica *Confidi*, contenente i dati delle garanzie non oggetto di rendicontazione alle scadenze ordinariamente previste.

Rinnovo: rilascio di una nuova garanzia, a valere sul medesimo finanziamento, per il quale era già sussistente una garanzia a valere sul Fondo Unico. Ai sensi dell'art. 9 sono ammesse al F.U. le operazioni di rinnovo e di conferma di finanziamenti e garanzie già in essere, che comportino anche una modifica delle condizioni e dei termini originari, nei limiti dell'importo aggiuntivo di garanzia o altrimenti ponderati al 50%.

Soggetti beneficiari: le PMI e i professionisti, ammessi alla ripartizione del Fondo Unico ai sensi del presente Disciplinare;

Soggetti finanziatori: le banche, gli intermediari, le imprese di assicurazione, gli operatori di microcredito, i gestori e le SFIS e tutti i soggetti inquadrabili nell'ambito degli Intermediari Finanziari.

Sofferenze lorde: il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile; c) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "Non-performing exposures with forbearance measures" di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS.

(VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA - Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 22° Aggiornamento del 2 novembre 2022 Avvertenze Generali 7. QUALITÀ DEL CREDITO 7.1 ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE)

Sofferenze nette: sofferenze lorde, come sopra definite, al netto dell'ammontare complessivo delle controgaranzie pubbliche, nazionali e regionali, acquisite.

Totale finanziamenti a valere sul Fondo Unico: il totale dei finanziamenti rilasciati a valere sulle risorse del Fondo Unico

Totale garanzie a valere sul Fondo Unico: il totale delle garanzie rilasciate a valere sulle risorse del Fondo Unico



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Appendice A

Fasi del calcolo di ripartizione delle risorse del Fondo Unico

1) Criteri di ammissibilità

a) Requisiti di ammissibilità tecnica

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del presente Disciplinare, sono ammessi a partecipare alla ripartizione delle risorse i confidi che presentano:

- un valore del moltiplicatore (M) non inferiore a 2 per i Confidi appartenenti al Comparto A e al Comparto B;
- un valore dello "score di rischio" (RISKA) non superiore a 81/100, per i soli Confidi appartenenti al Comparto A.

$M = \text{Totale garanzie lorde} / (\text{Patrimonio netto})$

RISKA = Cfr. paragrafo successivo

2) Criteri di premialità. (Modalità di quantificazione e ripartizione del contributo)

La ripartizione delle risorse pubbliche ai Confidi si basa sulla dimensione del Confidi corretta per la premialità.

A questo fine si è progettato e implementato un sistema di ripartizione delle risorse che si articola in tre fasi principali.

a) Determinazione della "quota base" dei confidi

La QUOTA BASE del confidi è determinata sulla base del peso delle garanzie e dei finanziamenti erogati dal Confidi in favore di imprese con sede operativa in Sardegna rispetto all'intero mercato regionale delle garanzie e dei finanziamenti rilasciati dai Confidi appartenenti al proprio comparto A o B (per il 75% della quota base) in favore di imprese con sede operativa in Sardegna, e del peso del numero dei soci con sede operativa in Sardegna del medesimo confidi rispetto al totale dei soci con sede operativa in Sardegna del comparto dei confidi di appartenenza A o B (25% della quota base).

Pertanto, la "quota base percentuale" (QB) di ciascun confidi è così determinata: $QB = +75\%$ (Totale garanzie e dei finanziamenti rilasciati dal Confidi in favore di imprese con sede operativa in Sardegna

/ Totale garanzie e dei finanziamenti rilasciati nel mercato regionale (in favore di imprese con sede operativa in Sardegna) del comparto di appartenenza dei confidi +25% (Totale numero soci del Confidi che hanno sede operativa in Sardegna / Totale numero soci con sede operativa in Sardegna del comparto di appartenenza dei confidi)

Dove:

comparto di appartenenza dei confidi = confidi con garanzie e finanziamenti complessivi superiori o inferiori/uguali ai 30 mln di euro (comparto A o B) ammessi alla ripartizione delle risorse del Fondo Unico.

Le risorse del Fondo Unico assegnate al comparto B, pari al 10% della dotazione, saranno ripartite per il 70% in base alla sola quota base. Ne consegue che il restante 30% della dotazione assegnata al comparto B sarà ripartita in base alla quota base corretta per il merito (premierità).

b) Calcolo del coefficiente di correzione della quota base per i due comparti

b 1) Calcolo del coefficiente di correzione della quota base per il comparto A

Si procede a correggere la quota base in base alla PREMIALITA'.

In particolare, si procede dapprima al calcolo per ciascun Confidi del Comparto A dell'indice di rischio aziendale (RISK A).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Si calcola poi la media dei RISK A rilevati per i Confidi ammessi appartenenti al comparto A (media Risk A).

Si procede quindi alla rilevazione dello scostamento percentuale tra il Risk A del singolo Confidi appartenente al comparto A e la media Risk A (coefficiente di correzione merito).

Si calcola quindi la singola Premialità moltiplicando la quota base di ciascun Confidi del comparto A per il corrispondente coefficiente di correzione merito ottenuto (riparametrata su base 100).

Il coefficiente di correzione merito della QB è così calcolato:

Coefficiente correzione merito % = $(1 - (\text{Risk A}/\text{media Risk A}))\%$

Premialità % = QB * coefficiente correzione merito (riparametrata su base 100)

Il rischio aziendale per il comparto A (RISK A) è un indice sintetico di rischio rappresentato da un punteggio (che varia da 0 a 100) e computato secondo gli indicatori, soglie e pesi indicati nella tabella seguente che saranno oggetto di revisione almeno ogni 3 anni ai sensi dell'art. 1 comma 4 e dell'art. 4, comma 5 del presente Disciplinare:

N.	Indicatore	Soglie di rischio			
		Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Punteggi:	0	6	12	25
1	Sofferenze nette/(Patrim. netto + Fondi)	<53,27882%	53,27882%≥<88,20005%	88,20005%≥<132,10646%	≥132,10646%
2	Sofferenze lorde/Totale Garanzie	<21,00000%	21,00000%≥<30,00000%	30,00000%≥<39,00000%	≥39,00000%
3	Spese amministrative /Margine di Intermediazione	<64,83408%	64,83408%≥<76,08672%	76,08672%≥<99,63842%	≥99,63842%
4	Sofferenze lorde/liquidità	<53,36815%	53,36815%≥<113,47722%	113,47722%≥<247,32290%	≥247,32290%
5	Premialità Vigilanza	SI/NO; SI= -13 punti			

Le soglie di rischio relative all'indicatore 1, 3 e 4 sono calibrate sulla base delle relative distribuzioni statistiche (anno 2016):

Rischio Basso = 25% percentile

Rischio Medio = 50% percentile

Rischio Alto = 75% percentile

Le soglie di rischio relative all'indicatore 2, sono calibrate sulla base dei dati medi sofferenze/prestiti rilevati in Sardegna e pubblicati dalla Banca di Italia in riferimento alle piccole medie imprese per gli anni 2016 e 2017.

b 2) Calcolo del coefficiente di correzione della quota base per il comparto B

Si procede a correggere la quota base in base alla PREMIALITA'.

In particolare, si procede dapprima al calcolo per ciascun Confidi del Comparto B dell'indice di rischio aziendale (RISK B).

Si calcola poi la media dei RISK B rilevati per i Confidi ammessi appartenenti al comparto B (media Risk B).

Si procede quindi alla rilevazione dello scostamento percentuale tra il Risk B del singolo Confidi appartenente al comparto B e la media Risk B (coefficiente di correzione merito).

Si calcola quindi la singola Premialità moltiplicando la quota base di ciascun Confidi del comparto B per il corrispondente coefficiente di correzione merito ottenuto (riparametrata su base 100).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il coefficiente di correzione merito della QB è così calcolato:

Coefficiente correzione merito % = $((\text{Risk B} - \text{media Risk B}) / \text{media Risk B}) \%$. Premialità % = $\text{QB} * \text{coefficiente correzione merito}$ (riparametrata su base 100).

Il rischio aziendale per il comparto B (RISK B) è un indice sintetico di rischio basato sulla capacità del Confidi di far fronte agli impegni connessi alle garanzie concesse attraverso la liquidità aziendale detenuta, ed è calcolato come rapporto percentuale tra la liquidità aziendale e le garanzie totali lorde concesse.

c) Determinazione dei contributi per i due comparti

c 1) Determinazione dei contributi per il comparto A

Le risorse del Fondo Unico assegnate al comparto A, pari al 90% della dotazione, saranno assegnate ai Confidi del Comparto, per il 30% delle risorse, in base alla sola Quota Base e, per il restante 70%, in base alla Premialità (Quota Base corretta per il merito).

Contributi per i Confidi del comparto A = $30\% \text{ Risorse Comparto A} * \text{QB} + 70\% \text{ Risorse Comparto A} * \text{Premialità}$

c 2) Determinazione dei contributi per il comparto B

Le risorse del Fondo Unico assegnate al comparto B, pari al 10% della dotazione, saranno assegnate ai Confidi del Comparto, per il 70% delle risorse, in base alla sola Quota Base e, per il restante 30%, in base alla Premialità (Quota Base corretta per il merito).

Contributi per i Confidi del comparto B = $70\% \text{ Risorse Comparto B} * \text{QB} + 30\% \text{ Risorse Comparto B} * \text{Premialità}$.

Al contributo come sopra determinato va altresì aggiunto il premio alla fusione calcolato ai sensi dell'art. 4 comma 7.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Appendice B

Disposizioni sulla concessione dei finanziamenti al valere sulle risorse del Fondo unico

Art. 1 Ambito di applicazione

1. In osservanza delle disposizioni di cui alla Legge regionale 19 giugno 2015, n. 14, art. 2, come modificata dalla Legge Regionale 9 marzo 2022 n. 3, art. 7, che, in attuazione all'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, riconoscono ai confidi la possibilità di concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a PMI la presente Appendice individua le condizioni ed i criteri per l'attuazione delle disposizioni sopra richiamate nonché gli specifici requisiti economico-patrimoniali ed organizzativi che i confidi minori devono soddisfare per concedere i predetti finanziamenti.

Art.2 Finalità, ambito di applicazione e concessione dei finanziamenti agevolati

1. I Confidi iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario possono concedere finanziamenti agevolati alle micro, piccole e medie imprese ed ai liberi professionisti con sede operativa in Sardegna ed operanti in tutti i settori economici, ad eccezione del settore agricolo.

I Confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 del medesimo Testo Unico "Confidi minori", che abbiano però ottenuto l'autorizzazione dall'Organismo Confidi Minori a concedere i finanziamenti agevolati a valere sulle risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013 (Fondi Rischi MISE), e che annualmente abbiano mantenuto l'autorizzazione dall'Organismo in funzione del il mantenimento dei requisiti richiesti e del rispetto degli ulteriori adempimenti previsti, possono anch'essi concedere finanziamenti agevolati alle micro, piccole e medie imprese ed ai liberi professionisti con sede operativa in Sardegna ed operanti in tutti i settori economici, ad eccezione del settore agricolo.

I finanziamenti hanno le seguenti caratteristiche:

- a) l'importo del finanziamento agevolato non può essere superiore a euro 100.000,00 (centomila/00);
- b) la quota parte del finanziamento agevolato concesso a valere sulle risorse di cui al comma 1 del presente articolo non può essere superiore all'80 (ottanta) per cento dell'importo del finanziamento;
- c) i finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Unico sono regolati a un tasso di interesse pari a zero;
- d) Il limite massimo del credito erogabile a valere sulle risorse pubbliche per singola



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

impresa/libero professionista beneficiario è pari al 20 venti per cento dell'ammontare delle risorse assegnate al Confidi.

2. La quota residua non inferiore al 20 (venti) per cento dell'importo del finanziamento, deve essere concessa a valere su risorse proprie del confidi, per le quali il confidi non può avvalersi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche.
3. I confidi possono applicare all'operazione finanziaria, per la sola quota concessa a valere su risorse proprie del confidi, un tasso di interesse per la remunerazione del rischio assunto a proprio carico e, sull'intero importo del finanziamento, una commissione una tantum a copertura dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria, nel limite massimo dello 0,5 (zero virgola cinque) per cento dell'importo del finanziamento coerentemente alla normativa applicabile.
4. I finanziamenti agevolati non possono, in ogni caso, essere concessi a fronte di operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine o di rinegoziazione di passività finanziarie a medio-lungo termine.

Art. 3

Aiuti di Stato e condizioni per l'erogazione

1. Nella concessione dei finanziamenti, i confidi sono tenuti al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai regolamenti in materia di aiuti "de minimis" applicabili in relazione al settore di attività in cui operano la micro, piccola e media impresa ed il libero professionista beneficiari e, in particolare, dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, o regolamenti afferenti a regimi successivi.
2. Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) di cui agli articoli 3, comma 6, dei regolamenti (UE) di cui al comma 5, si applica la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). È utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating delle PMI beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla predetta Comunicazione.
3. Il confidi è tenuto, in esito ai relativi adempimenti e ai fini dell'adozione della delibera di concessione del finanziamento, alla registrazione degli aiuti individuali nei Registri Aiuti, secondo le rispettive modalità di funzionamento.
4. L'erogazione del finanziamento è condizionata alla verifica della regolarità contributiva del beneficiario, attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 4 Rendicontazione

1. I Confidi sono obbligati a trasmettere, ai fini del monitoraggio e con le medesime modalità previste all'art. 9 del Disciplinare:
 - a) l'elenco delle MPMI e liberi professionisti beneficiari nell'anno di riferimento, con le principali informazioni anagrafiche e la relativa probabilità di insolvenza (PD) di ingresso;
 - b) il numero e l'importo dei finanziamenti concessi ed erogati, nell'anno di riferimento, alle PMI beneficiarie, con evidenza, per ciascun finanziamento, della quota a valere su risorse proprie del confidi e del relativo tasso di interesse applicato per la remunerazione del rischio, della commissione richiesta a copertura dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria, della durata e della periodicità di rimborso delle rate e dell'importo dell'agevolazione concessa in termini di ESL;
 - c) eventuali inadempimenti delle PMI beneficiarie, quali il mancato pagamento parziale o totale delle rate;
 - d) eventuali insolvenze registrate;
 - e) eventuali recuperi effettuati;
 - f) ogni ulteriore informazione significativa ai fini del monitoraggio delle attività svolte dal confidi nell'ambito della concessione di finanziamenti agevolati

Art. 5 Procedure di recupero

1. In caso di inadempimento della MPMI/professionista beneficiari rispetto agli obblighi di restituzione dei finanziamenti, da accertarsi sulla base delle specifiche condizioni previste dal contratto di finanziamento, i confidi sono tenuti ad effettuare le procedure di recupero dei crediti maturati nei confronti delle PMI beneficiarie, anche rispetto alla quota di finanziamento erogata a valere sulle risorse di cui al Fondo Unico.
2. Nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero nei confronti delle PMI beneficiarie inadempienti, i confidi devono, con la diligenza professionale, assumere ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita delle risorse in gestione erogate dalla Regione Sardegna.
3. Nel caso di documentata impossibilità di recupero del credito e di esito positivo di eventuali contenziosi sorti in relazione allo stesso, il confidi può addebitare al Fondo le spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate per l'esperimento delle azioni di recupero, in misura proporzionale alla quota di credito erogata a valere sulle risorse pubbliche.
4. Saranno definiti i presupposti, i limiti e le modalità del rimborso delle spese di cui al precedente



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

comma.

5. Le somme incassate dal confidi, a titolo di capitale e interessi, a seguito del fruttuoso esperimento delle azioni di recupero vanno, per la quota di pertinenza, ad incremento delle risorse pubbliche in gestione.

Art. 6

Requisiti richiesti ai confidi minori per la concessione dei finanziamenti

1. Si fa integrale rimando a quanto stabilito dal Decreto MIMIT del 9 dicembre 2022, pubblicato in G.U. n.26 del 1 febbraio 2023, e alla normativa emanata dall'Organismo dei Confidi Minori in ordine ai requisiti richiesti ai Confidi minori che intendano concedere finanziamenti agevolati a valere sulle risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013 (Fondi Rischi MISE). Il decreto definisce, in attuazione dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, presupposti, caratteristiche, limiti e modalità di concessione di finanziamenti agevolati da parte dei confidi alle piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici.

Art. 7

Cause di revoca

1. Le risorse assegnate ai confidi possono essere revocate, in misura totale o parziale, proporzionalmente alla natura e all'entità dell'inadempimento accertato, nei seguenti casi:
 - a. mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione;
 - b. grave inadempimento degli obblighi previsti dal Disciplinare (compresa la presente Appendice) in relazione all'attività di concessione dei finanziamenti, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 2.
2. Qualora, anche in esito alle attività di controllo emerga che il confidi abbia rilasciato i finanziamenti con modalità non conformi alle disposizioni di cui al presente disciplinare, il confidi deve provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione da parte della Regione Sardegna, a reintegrare le risorse in gestione di un ammontare pari alla quota del finanziamento concesso a valere sulle risorse di cui al Fondo Unico e non ancora rimborsato.

Art. 8

Rinvio alle disposizioni del Disciplinare

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Appendice trovano applicazione le disposizioni del Disciplinare, compresi i relativi richiami normativi e di disciplina e le eventuali circolari attuative assunte dal Responsabile del procedimento.

Da "presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it" <presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it>
A "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>
Cc "prog.assessore@pec.regione.sardegna.it" <prog.assessore@pec.regione.sardegna.it>
Data mercoledì 22 novembre 2023 - 16:22

Prot. n. 0020246 del 22/11/2023 - 38/115 Consiglio regionale per l'esame di competenza - trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 17.11.2023 concernente Nuovo disciplinare di attuazione del fondo unico confidi. Legge regionale 19.6.2015, n. 14

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0020246 del 22/11/2023. Il protocollo ha il seguente oggetto: 38/115 Consiglio regionale per l'esame di competenza - trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 17.11.2023 concernente Nuovo disciplinare di attuazione del fondo unico confidi. Legge regionale 19.6.2015, n. 14 In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale: 24061610.pdf

Allegato(i)

24061610.pdf (160 KB)
DEL38-115.zip (446 KB)
Segnatura.xml (3 KB)